worden wäre, wie es auf französischer hinsichtlich Tunis geschehen ist. Gegen die dem Wortlaut der Übereinkunft und den allgemeinen Intentionen der kontrahierenden Staaten anläßlich der Ausdehnung der Staatsverträge auf Tunis entsprechende Auffassung jedoch, daß die Tunesier den Franzosen im Verhältnis zu den Schweizern, was die Wirkungen des Gerichtsstandsvertrages anbetrifft, in vollem Umfang gleichgestellt worden seien, kann daraus schlechterdings nichts hergeleitet werden, und zwar umso weniger, als zweiselhaft ist, ob und wie weit Art. 14 und 15 des Cc, aus denen jene Einschränkung im Gerichtsstandsvertrag zu erklären ist, oder ähnlich lautende Bestimmungen in Tunisgelten.

Aus biesen Ausführungen folgt, daß ber Rekurrent als Tunessier, der in Marseille, also im Anwendungsgebiet des Gerichtsstandsvertrages wohnt, sich gegenüber dem angesochtenen Arrestsbesehl mit Erfolg auf Art. 1 berusen kann.

Demnach hat das Bundesgericht

erfannt:

Der Refurs wird gutgeheißen und demgemäß der Arrestbefehl des Gerichtspräsidenten II in Bern vom 28. Juni 1904 aufzgehoben.

II. Auslieferung. — Extradition.

Vertrag mit Italien. — Traité avec l'Italie.

90. Sentenza del 23 settembre 1904, nella causa Polledri.

Domanda d'estradizione (per bancarotta fraudolenta) contro un individuo condannato in via contumaciale **durante pendenza di appello** interposto dall'estradando. — Prescrizione? Art. 3 del trattato svizzero-italiano. — La pendenza di appello non costituisce un motivo per ricusare l'estradizione. Art. 1 e 9 del trattato.

1. — Con sentenza contumaciale 27 febbraio 1891, il Tribunale penale di Milano, sezione IV, dichiarava « Polledri Francesco, d'anni 37, da Milano », colpevole del delitto di

bancarotta fraudolenta e lo condannava alla pena di 6 anni di reclusione ed al pagamento delle spese processuali. Il Polledri, che nega di aver avuto cognizione di questa sentenza ed asserisce di avere desinteressati tutti i suoi creditori, allega di essersi a quell'epoca stabilito a Lugano, dove tiene negozio da oltre 10 anni e dove contrasse matrimonio, domandando ed ottenendo dal suo paese d'origine i necessari ricapiti. Il 4 luglio 1904 avendo la Legazione italiana a Berna chiesto il di lui arresto e la di lui estradizione, in base alla prefata sentenza contumaciale ed a relativo mandato di cattura, il Polledri dichiarava di farvi opposizione, producendo un certificato della Cancelleria della Corte di Appello di Milano, in cui si dichiara che contro la sentenza 27 febbraio 1891 è pendente appello avanti quella Corte, ed allegando che per l'appello introdotto, l'estradizione non poteva accordarsi.

- 2. In vista di questa situazione, il Consiglio federale comunicava l'atto di opposizione alla Legazione italiana, chiedendole se non stimava fosse il caso di sospendere la domanda di estradizione fino al giudizio della Corte di Appello. Alla quale domanda avendo la Legazione italiana risposto, insistendo perchè fosse dato seguito alla sua istanza, il Consiglio federale trasmetteva gli atti al Tribunale federale per il relativo giudizio.
- 3. Il Procuratore generale della Confederazione conchiude, nel proprio preavviso, al rigetto della domanda di estradizione, appoggiandosi al disposto dell' articolo 412 della Procedura penale italiana, in base al quale la pendenza di appello ha per effetto di far sospendere l'esecuzione della sentenza.

In diritto:

1. — Non è dubbio, nè è contestato che il reato di bancarotta fraudolenta, pel quale è intervenuta la condanna, costituisce secondo il trattato svizzero-italiano un titolo di estradizione. Tutt'al più potrebbesi discutere se trattandosi di reato commesso e giudicato già nel 1890, rispettivamente nel 1891, non sia fondata in favore dell'estradando l'eccezione di pre-

533

scrizione della pena o dell'azione penale. Ma l'articolo 3 del trattato svizzero-italiano dichiarando applicabili per la questione di prescrizione le leggi dello Stato di rifugio, è evidente, secondo il Codice penale del Ticino, che nè l'una nè l'altra di queste prescrizioni può essere invocata. (Vedi gli articoli 76, 83 e 13.)

2. — La quistione si riduce quindi unicamente nel vedere se l'estradizione debba ricusarsi pel fatto della pendenza di appello e del disposto dell'art. 412 del Codice di procedura penale italiano statuente che « durante i termini per appel» lare e presentare i motivi dell'appello, come anche durante » il giudizio di appello, sarà sospesa l'esecuzione della sen» tenza. »

Ora simile questione è già stata risolta negativamente dal Tribunale federale in una causa analoga, implicante bensì l'applicazione di un altro trattato di estradizione, di quello colla Francia, ma di un trattato il quale nei suoi art. 1 e 6 è affatto identico a quello coll'Italia. In questa sua decisione il Tribunale federale ha statuito che la produzione di una sentenza di condanna, anche non definitiva, e contro la quale era pendente ricorso in cassazione, doveva considerarsi sufficiente, a termini del trattato colla Francia, per giustificare una domanda di estradizione. Ora il tenore del trattato coll'Italia, in ispecie degli articoli 1 e 9 del medesimo, non autorizzano certo un'interpretazione diversa. È difatti evidente che se l'obbligo dell'estradizione esiste per lo Stato richiesto anche a riguardo di persone fatte semplicemente « oggetto di un'azione penale » sulla semplice produzione di un « ordine di arresto » o « di qualunque altro atto avente la medesima forza di quest'ordine », ciò deve ammettersi tanto più quando contro l'estradando è già intervenuto un giudizio, sia anche solo contumaciale, e quando simile giudizio è prodotto in appoggio della domanda di estradizione. Allato della sentenza figura del resto negli atti anche un mandato di cattura, staccato in forma affatto regolare. Nè è possibile distinguere in un caso consimile, come fa il ricorrente, fra l'estradizione chiesta a titolo di giudizio e l'estradizione chiesta in vista dell'esecuzione della pena. L'estradizione appare anche nel caso concreto come una misura preventiva fatta allo scopo di assicurarsi della persona dell'estradando, senza che quest'ultimo rimanga con ciò pregiudicato nei suoi diritti di difesa e nell'esercizio dei rimedi di legge che gli competono per ottenere l'annullazione della sentenza in base alla quale è avvenuta la sua consegna.

Per questi motivi,

Il Tribunale federale pronuncia:

L'estradizione alle Autorità italiane di Francesco Polledri è ammessa.